



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
"In nome del popolo italiano"
Sentenza

449/2017 rgl

Svolgimento del processo.

Il maestro Adriano Fontani
(difeso dall'avv. Michela Guerrini)
a mezzo ricorso depositato il 28/4/2017

contro

il **Ministero IUR** (Istruzione, Università e Ricerca)
e le **articolazioni territoriali regionale e provinciale**
(USRToscana e ATPSiena)
(che saranno difesi dal funzionario delegato Ernesto Nieri)

esercitava azione di (**conclusioni**, ricorso, pag. s.n., sintesi)
annullamento di licenziamento (lettera 2/11/2016) con
conseguente tutela
annullamento di sanzioni disciplinari dell'8/7 e 8/8/2016 con
conseguente tutela

Letteralmente, dalle note difensive finali pp. 17-18:

"piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente :

*1) annullare il licenziamento comminato al ricorrente con atto scritto in data 02.11.2016 o, comunque, accertarne l'illegittimità; conseguentemente:
in via principale*



a) ordinare al Ministero della Istruzione Università e della Ricerca MIUR e alle Amm.ni resistenti per quanto di rispettiva competenza, di reintegrare immediatamente nell'identico posto di lavoro il ricorrente nella stessa Scuola dello stesso Istituto scolastico dove il maestro era già di ruolo, Scuola Primaria "Rodari" di Arbia dello stesso ISC "Pertini di Asciano, al fine di mantenere il proprio ruolo ed evitare un ennesimo nuovo trasferimento coatto;

b) condannare il resistente MIUR e le Amm.ni resistenti per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo, nella misura accertata dal CTU stabilendo, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;

in via subordinata

condannare il MIUR e le Amm.ni resistenti per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore di Fontani Adriano di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti;

Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.

2) Annullare i provvedimenti disciplinari applicati il primo in data 08.07.2016 ed il secondo in data 08.08.2016, rispettivamente della sospensione di un mese, disponendo la restituzione delle due mensilità trattenute con l'applicazione delle due sanzioni e condannare per l'effetto la resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in una mensilità aggiuntiva.



3) *A norma di legge in caso di reintegro che il Giudice Voglia disporre il prolungamento dell'età lavorativa rispetto ai tempi della pensione per un periodo di 5 anni.*

4) *Con Vittoria di spese, competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali; ordinanza provvisoriamente esecutiva»*

5) *Si insiste nella ammissione dei mezzi istruttori richiesti”.*

L'Amministrazione scolastica convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendone (**conclusioni**, memoria difensiva, p. 30, sintesi) il rigetto.

*

All'udienza 21/2/2018, nella causa n. 449/2017 rgl sono comparsi per Adriano Fontani l'avv. Michela Guerrini e per il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il funzionario delegato Ernesto Nieri.

Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice si riserva sul programma istruttorio-decisorio.

Compare anche Adriano Fontani personalmente.

Il giudice conferma la riserva sul programma istruttorio-decisorio.

Sciolta la riserva assunta nella causa n. 449/2017 rgl, con ordinanza 21/7/2018, ritenutane l'indispensabilità il giudice disponeva consulenza tecnica medico-legale al fine di miglior comprensione del comportamento contestato al maestro Adriano Fontani dall'amministrazione scolastica oltre a determinarne ogni conseguenza personale rilevante sul piano risarcitorio in ipotesi di illegittimità del licenziamento. Nominava al fine la dott.ssa Simona Traverso, convocandola per l'udienza 14/9/2018, ore 9:30, per l'affidamento dell'incarico.



All'udienza di rinvio del 28/9/2018, nella causa n. 449/2017
rgl sono comparsi:

Adriano Fontani difeso dall'avv. Michela Guerrini;
per il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il
funzionario delegato Ernesto Nieri.

Presente la consulente tecnica d'ufficio, prof.ssa Simona
Traverso, che accetta l'incarico, presta giuramento e si qualifica, n.
9/5/1974, Genova, medica-legale, domiciliata presso Sez.
Medicina-Legale Policlinico Le Scotte Siena.

Alla consulente viene posto il quesito che segue:

"compiute le indagini tecniche necessarie, sentite le parti e i
loro consulenti, assunte informazioni presso amministrazioni
pubbliche (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata
richiesta di documentazione).

Al fine di migliore e completa comprensione del
comportamento contestato al maestro Adriano Fontani
dall'amministrazione scolastica, descriva le caratteristiche di
personalità del medesimo, ed eventuali riflessi sanitari, anche al
fine di determinarne ogni conseguenza personale rilevante sul
piano risarcitorio in ipotesi di illegittimità del licenziamento.

La consulente è sin d'ora autorizzata ad avvalersi,
eventualmente, di specialista (psicodiagnostica).

L'inizio delle operazioni è stabilito al 19/10/2018, ore 9:15,
presso studio in via dei Pellegrini, 18.

Il ricorrente nomina consulente di parte il dott. Massimo
Ginanneschi;

l'Amministrazione si riserva la nomina fino all'inizio delle
operazioni.

La consulente, nel termine del 19/1/2019 predisporrà la
propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella
relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di
parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la
deposerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede
di operazioni).

Nel termine del 19/2/2019 i consulenti di parte o i procuratori
hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla



consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti

Nel termine del 19/3/2019 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnica d'ufficio depositerà in cancelleria telematica la relazione definitiva.

Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).

Fissa su accordo delle parti udienza di "appoggio", vale a dire di trattazione per definire la successiva programmazione istruttorio-decisoria, al 29/3/2019, ore 9:30.

Pone a carico delle parti in solido acconto sul compenso di € 400,00.

Si dà atto che la consulente prende in consegna dai procuratori delle parti i fascicoli.

Provvedendo successivamente nella causa n. 449/2017 rgl, il giudice, vista l'istanza della consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa Simona Traverso del 17/1/2019:

ritenuta la fondatezza delle ragioni della richiesta di contenuta proroga;

rimodula come segue le fasi dell'indagine tecnica:

la consulente, nel nuovo termine del 28/2/2019 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni).

Nel conseguente nuovo termine del 31/3/2019 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti



Nel conseguente nuovo termine del 30/4/2019 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnica d'ufficio depositerà in cancelleria telematica la relazione definitiva.

Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).

Fissa nuova udienza di "appoggio", vale a dire di trattazione per definire la successiva programmazione istruttorio-decisoria, al 3/5/2019, ore 9:45.

All'udienza 3/5/2019, nella causa n. 449/2017 rgl sono comparsi:

Adriano Fontani difeso dall'avv. Michela Guerrini;
per il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il funzionario delegato Ernesto Nieri.

Si dà atto del deposito il 10/4/2019 della consulenza tecnica d'ufficio.

Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie in specie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

In particolare il Ministero convenuto chiede disporsi chiarimenti alla consulente sull'indagine svolta, che non avrebbe adeguatamente valorizzato le osservazioni relative ai test di personalità anche in relazione ai comportamenti oppositivi più risalenti, accordando per converso eccessiva valorizzazione ad esami specialistici e test di provenienza di parte.

Il ricorrente reputa non necessari i chiarimenti richiesti.

Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 12/7/2019 ore 13:00 con termine per note al 2/7.

All'udienza 12/7/2019, nella causa n. 449/2017 rgl sono comparsi:

Adriano Fontani difeso dall'avv. Michela Guerrini;



per il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il funzionario delegato Ernesto Nieri.

Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie in specie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

Per approfondimento di taluni profili il giudice aggiorna la discussione al 15/7/2019, ore 10:00.

All'udienza 15/7/2019, nella causa n. 449/2017 rgl sono comparsi:

Adriano Fontani difeso dall'avv. Michela Guerrini;
per il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il funzionario delegato Ernesto Nieri.

Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie in specie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

Discussa oralmente la causa, il giudice pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Motivi della decisione.

§ 1. Le sanzioni inflitte al maestro Fontani e la base di contestazione.

Con lettera 12/4/2016, prot. ris. 1361 (doc. 1 ric.) il dirigente ATPSiena contestava al maestro Fontani gli addebiti che condurranno alla applicazione della sanzione di 1 mese di sospensione dal servizio, con provvedimento dell'8/7/2016.

Con lettera 23/5/2016 prot. ris. 619 (doc. 2 ric.) il dirigente ATPSiena contestava al maestro Fontani gli addebiti che condurranno alla applicazione della ulteriore sanzione di 1 mese di sospensione dal servizio, con provvedimento dell'8/8/2016.



Infine, con lettera prot. ris. 708 dell'11/8/2016 (doc. 3 ric.) il dirigente ATPSienna contestava al maestro Fontani gli addebiti che condurranno alla applicazione della sanzione finale del licenziamento senza preavviso con provvedimento del 2/11/2016, prot. 747.

La lettura dei numerosi e vari addebiti - relativi a comportamenti del maestro Fontani polemicamente, oppositivi, anche eclatanti, platealmente denigratori, con volantaggi e manifesti, talora moderatamente violenti, contro singole figure professionali di turno, come contro la Scuola italiana nel suo complesso, anche con espressioni dalla forte colorazione - proprio per la troppo apparente banalità di lettura negativa, ha imposto un approfondimento relativo alla personalità del maestro "al fine della migliore e più completa comprensione del comportamento contestato" (posizione quesito alla consulente tecnica d'ufficio).

*

§ 2. La conclusione dell'indagine tecnica disposta d'ufficio.

Nelle 117 pagine di consulenza depositate il 10/4/2019, la prof.ssa Simona Traverso, psichiatra, conclude (p. 103) ritenendo affetto il maestro Fontani da *"un disturbo psichiatrico inquadabile diagnosticamente in un Disturbo Depressivo Persistente con ansia di grado moderato. La suddetta patologia può essere considerata, sotto il profilo medicolegale, come danno biologico permanente di natura psichica, ed appare in stretto nesso di significativa ed adeguata concausalità, giuridicamente rilevante, con le condizioni e modalità lavorative sperimentate dal sig. Fontani nel corso degli ultimi anni lavorativi. Nel complesso la patologia sofferta dal sig. Fontani Adriano può ritenersi integrare una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del p. valutabile percentualmente attorno al 21% (21 per cento) della totale. Per quanto riguarda la valutazione della durata dell'inabilità temporanea, così come emerso dai certificati medici presenti in atti, si può ragionevolmente affermare che, in conseguenza della patologia sofferta dal Fontani, si configuri unicamente una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 14 (vedasi relazione di Pronto Soccorso con visita psichiatrica del 13.04.2016)".*



*

§ 3. Sintesi decisoria.

Il maestro Fontani è sulla soglia ormai della pensione, il 19/11 prossimo compirà 67 anni.

Ha lavorato per molti anni con impegno e passione, riscuotendo apprezzamento da moltissimi alunni e genitori, come attestato anche documentalmente in atti. Gli alunni e le loro famiglie ne hanno spesso preso le difese esternando sentimenti di stima e riconoscimento nei suoi confronti.

Nel suo percorso, intrapreso con entusiasmo nel 1983, si è trovato ad affrontare talora opposte alleanze, personalità omologate, rigide, autoritarie, contrarie spesso a valori fondanti di libertà e di critica, con una dirigenza scolastica di livello più elevato o intermedio spesso prigioniera di istanze autoritarie e burocratiche.

Il vissuto e le vicissitudini profonde correlate all'appartenenza di Adriano Fontani ai testimoni di Geova, sin dall'età di soli 13 anni, per determinante influenza materna, quindi il successivo coraggioso abbandono di quella religione con conseguente suo ostracismo e con conflitti destinati a ripercuotersi e rivivere in passato anche in ambito scolastico, hanno favorito l'insorgere di comportamenti ispirati ad allarme e una reattività di notevole spessore.

Il descritto contesto scolastico, continuamente esposto, minacciato dalla deriva della istituzione autoritaria e totalizzante, ispirata ad un sistema di regole rigide e ripetitive che scandiscono le varie attività favorendo una standardizzazione dei comportamenti, nonostante gli aneliti di democrazia e libertà soffiati nel vento costituzionale, ha operato in modo deflagrante su un vissuto e una personalità complesse, certamente non facile da affrontare e con il quale relazionarsi.



Di qui discussioni, contrasti, ispezioni, sanzioni, trasferimenti.

Il maestro Fontani si sottopose in passato ad alcuni accertamenti tra i quali una visita per l'idoneità lavorativa ed una valutazione effettuata in regime di Day Hospital presso l'Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano nel 2007, e in entrambi i casi venne diagnosticato un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore misti di tipo cronico.

L'arida oggettività degli eventi - come detto apparentemente, almeno alcuni, assai negativi - non può eliminare l'importanza cruciale rivestita dal "aspetto interno", per così dire, della vicenda, che ha determinato nel maestro Fontani la percezione sempre più profonda di incomprensione, dissenso, frustrazione, opposizione ed emarginazione.

Si tratta di persona connotata anche da rigidità ideativa associata a tratti narcisistici ed istrionici, che ha sviluppato, in seguito alle stressanti problematiche lavorative insorte, un quadro clinico caratterizzato da progressiva flessione del tono dell'umore associata a forte polarizzazione del pensiero sulle "ingiustizie" che afferma subite sul posto di lavoro, unitamente alla presenza di profondi sentimenti abbandonici e di disperazione non solo per aver perso la propria occupazione ma anche la propria famiglia, stanca probabilmente di essere esposta alle sue vicissitudini lavorative.

La conclusione decisoria è pertanto di accertamento della invalidità delle sanzioni disciplinari tutte, sospensive ed espulsive, subite dal maestro Fontani.

*

Alla medesima conclusione decisoria deve pervenirsi, in ogni caso, per avere scelto la Scuola la soluzione tranciante del licenziamento in luogo di un necessario, doveroso percorso di valutazione sanitaria e di idoneità, a tutela quantomeno economica del lavoratore, essendo in possesso agli atti di elementi tali secondo buona fede e correttezza da dover intraprendere in ogni caso preliminarmente quel percorso.



Il Testo Unico sulla Scuola (d.lgs. n. 297/1994) all'art. 514 co.1, prevede che *"il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale". Lo stesso testo unico, poi, all'art. 512 in tema di dispensa dal servizio, dispone che "...Salvo quanto previsto dall'art. 514 per l'utilizzazione ad altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento"*.

Sull'istituto, da ultimo, Cass. SL, sent. 2018/n. 22664 e in precedenza 2008/n. 16036.

*

Rilevata, inoltre, la canalizzazione del processo nelle forme del rito ordinario, per contenere esso anche l'impugnazione di sanzioni disciplinari meramente sospensive, strettamente connesse all'impugnazione del licenziamento, ritiene infine il giudice opportuno che all'accoglimento della domanda, secondo il contenuto dispositivo, si accompagni tuttavia l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la estrema complessità e difficoltà valutativa della vicenda e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla *"assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"*.

P.Q.M.

accerta la invalidità delle sanzioni disciplinari tutte, sospensive ed espulsiva, inflitte al Maestro Adriano Fontani dall'Amministrazione scolastica convenuta;

condanna il Ministero IUR alla restituzione in favore del ricorrente delle due mensilità trattenute con l'applicazione delle due sanzioni impugnate, dell'8/7 e 8/8/2016, oltre interessi legali, oltre alla reintegrazione del lavoratore ricorrente nel medesimo posto di lavoro e al risarcimento del danno pari ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di



fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.

Compensa per intero tra le parti le spese del processo, incluso il compenso della consulente tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto 13/7/2019.

Siena, 15/7/2019

il giudice
Delio Cammarosano

Ha collaborato allo studio del caso
la tirocinante, dott.ssa Jennifer Hassan Mariotti.

